



Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interessi e operazioni con soggetti collegati

Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca e può essere reso disponibile al pubblico attraverso canali di distribuzione autorizzati

Tipo Documento	Politica
Codifica	GBCI-POL-S16-01-R05
Classificazione	Pubblico

Direttiva di riferimento:	ICR-OUT-001326-2025-DIR-I&C	Data:	18/12/2025 09:40:14	Argomento:	Allegato generico comunicazione
---------------------------	-----------------------------	-------	------------------------	------------	---------------------------------

Scheda documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati
Owner di riferimento:	U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC
Redattore:	U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC
Validatore:	Area Attività Creditizie e Partecipate
Verificatore:	Area Chief Risk Officer Area Chief Compliance Officer Area Chief AML Officer Presidi Specialistici in materia di Privacy, Fiscale
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
Materia sensibile ai fini D.Lgs.231/01	Sì
Allegati al documento	-
Direttiva:	

Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
1.0	CdA 04/04/2019	Prima versione del documento per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

2.0

CdA
18/12/2020

- Modifica della definizione di “attività di rischio”
- Introduzione dei “fondi propri” come parametro di riferimento
- Modifica del requisito di indipendenza per gli amministratori
- Esclusione delle partecipazioni in assicurazioni dall’applicazione dei limiti
- Distinzione tra Esponente aziendale ed Esponente bancario
- Introduzione dell’indice di rilevanza individuale e consolidato dell’attivo
- Introduzione della soglia minima per operazioni di minore rilevanza di importo significativo
- Introduzione del vaglio del responsabile AML per operazioni a profilo di rischio alto
- Introduzione di ulteriori Flussi informativi
- Esplicitazione del ruolo dell’Area CRO nella definizione dei piani di rientro
- Esplicitazione della necessità del parere preventivo del Comitato CIBA per le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo e di Maggiore Rilevanza, anche istruite dalle controllate, che ricadono nell’applicazione dell’art. 136 del TUB

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 3.0 | CdA
28/01/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione dei paragrafi per favorire la comprensione del testo • Introduzione della disciplina di cui all'Art. 88 della Direttiva UE CRD-V • Chiarimento che il Comitato OSC non è necessariamente un organo collegiale • Esplicitazione della necessità di implementare l'iter deliberativo rafforzato per le assunzioni di soggetti collegati • Esplicitazione della necessità di sottoporre ai presidi previsti dalla Politica anche l'accettazione di garanzie rilasciate da soggetti collegati ed Esponenti bancari • Estensione dell'esenzione per operazioni infragrupo anche alle operazioni che le società del Perimetro Diretto effettuano con società partecipate per influenza notevole dalla Capogruppo • Rimodulazione del paragrafo riguardante le operazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB • Esplicitazione del flusso ad evento destinato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per operazioni di minore rilevanza deliberate da un organo delegato con parere negativo del Comitato OSC • Rimodulazione del paragrafo riguardante gli interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi |
|-----|-------------------|---|

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 4.0 | CdA
24/11/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione dei processi per la gestione dei conflitti di interessi del Personale più rilevante (MRTs) • esplicitazione del fatto che le funzioni del Comitato OSC rientrano tra i presidi organizzativi finalizzati all'attenuazione del rischio derivante dai conflitti di interessi • esplicitazione della necessità che le funzioni del Comitato OSC siano svolte da amministratori non esecutivi, indipendenti e individuati preferibilmente tra quelli con delega al sistema dei controlli interni |
|-----|-------------------|---|

		<ul style="list-style-type: none"> • introduzione del parere preventivo del Responsabile AML della società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per Operazioni con Soggetti Collegati censiti con profilo di rischio alto nell'applicativo informatico a supporto dei processi AML
5.0	Cda 27/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione della necessità di sottoporre obbligatoriamente agli iter deliberativi rafforzati non solo i passaggi a sofferenza ma anche le classificazioni a UTP • Estensione dell'esenzione totale per i contratti di accentramento ed i contratti di servizio infragrupo classificati come Operazioni di minore rilevanza di importo significativo • Previsione di un flusso informativo trimestrale sulle operazioni con soggetti collegati destinato al Dirigente Preposto di Iccrea Banca • Introduzione di un controllo ad hoc, da parte della competente funzione della Capogruppo, finalizzato a verificare la coerenza del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati con le informazioni relative al fenomeno dei Gruppi Economici

Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD 126/2025
Norme abrogate:	Precedente versione della "Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse", emanata con OD 158/2022

Indice

Scheda documento.....	2
Cronologia delle revisioni.....	2
Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca.....	5
Ambito di applicabilità ed approvazione.....	7
1 Executive summary.....	8
2 Principali variazioni rispetto alla versione precedente.....	11
3 Principali definizioni.....	12
4 Principi, Modello e Regole.....	20
4.1. Operazioni con Soggetti Collegati.....	20
4.1.1. Perimetro Unico.....	20
4.1.2. Istruttoria.....	21
4.1.3. Classificazione.....	23
4.1.4. Limiti alle esposizioni verso soggetti collegati.....	25
4.1.5. Esenzioni e deroghe.....	29
4.1.6. Procedure deliberative.....	32
4.1.7. Flussi informativi.....	34
4.1.8. Perimetro Segnaletico e Perimetro IAS.....	38
4.1.9. Segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati.....	38
4.2. Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'art. 88 della Direttiva CRD-V.....	38
4.2.1. Ambito soggettivo di applicazione dell'art. 88 della Direttiva CRD-V.....	38
4.2.2. Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 88 della Direttiva CRD-V.....	39
4.3. Obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB.....	39
4.3.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	39
4.3.2. Ambito oggettivo di applicazione.....	40
4.3.3. Procedura di approvazione.....	41
4.4. Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi..	41
4.5. Conflitti di interessi degli MRTs.....	43
4.5.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	43
4.5.2. Ambito oggettivo di applicazione.....	44
4.6. Conflitti di interessi in materia di accordo di garanzia e sistemi di intervento con le banche affiliate.....	44
5 Ruoli principali.....	46
5.1 Ruoli in capogruppo.....	46
5.2 Ruoli nelle società del perimetro di direzione e coordinamento.....	48
6 Modalità di recepimento del documento.....	50

Ambito di applicabilità ed approvazione

La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo parere del Comitato OSC e del Collegio Sindacale della Capogruppo ed è recepita per approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo. I pareri del Comitato OSC e del Collegio Sindacale della Capogruppo sulla complessiva idoneità della Politica a conseguire gli obiettivi previsti dalla disciplina di Vigilanza devono essere analitici e motivati e sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione. La Politica è sottoposta a revisione con cadenza almeno triennale. Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

Nel rispetto dei principi contenuti nella presente Politica, le società del Gruppo Iccrea individuano nelle norme di processo interne le modalità operative funzionali all'applicazione della disciplina. La presente Politica si applica alle seguenti Società (alla data di approvazione del presente documento)¹:

Perimetro Gruppo	Tipo	Denominazione sociale	App.
Capogruppo	Banca	Iccrea Banca SpA	✓
Banche Affiliate		Tutte le Banche Affiliate	✓
Perimetro Diretto		BCC Leasing SpA	✓
		BCC Financing	✓
	Finanziaria	BCC Credito Consumo SpA	✓
		BCC Factoring SpA	✓
		BCC Rent&Lease SpA	✓
		BCC Risparmio & Previdenza SGR	✓
		Iccrea Covered Bond S.r.l.	✓
		Iccrea Covered Bond 2 S.r.l.	✓
	Società strumentale	BCC Beni Immobili Srl	✓
		BCC Gestione Crediti SpA	✓
BCC Sinergia SpA		✓	
BCC Sistemi Informatici SpA		✓	
BCC Servizi Assicurativi Srl		✓	
BIT SPA Servizi per l'investimento sul territorio		✓	
Perimetro Indiretto			BED Brianza Elaborazione Dati Srl

¹ Le disposizioni contenute nella Politica si applicano alla Capogruppo e alle Società del Gruppo con le modalità e le specificità riportate nel documento.

In particolare, si rilevano i seguenti ambiti di applicazione:

- la Capogruppo e tutte le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea adottano e rispettano le disposizioni di cui al paragrafo 4.1 Operazioni con Soggetti Collegati;
- le Banche del Gruppo adottano e rispettano le disposizioni di cui ai par. 4.2, 4.3 e 4.5 della Politica, afferenti rispettivamente alle operazioni con parti correlate ai sensi della Direttiva UE c.d. "CRD-V" e alle "Obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB" e ai conflitti di interessi degli MRTs;
- le società del Gruppo adottano e rispettano le disposizioni di cui al par. 4.4 "Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi";
- la Capogruppo e le Banche Affiliate adottano e rispettano le disposizioni di cui al Par. 4.6 della Politica – "Decisioni in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate".

1 Executive summary

Il presente documento (di seguito anche la “Politica”) disciplina i principi e le regole diretti a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Capogruppo e delle Società del Gruppo².

La definizione di adeguati presidi nell’assunzione di decisioni in presenza di interessi degli Esponenti aziendali o di soggetti vicini ai centri decisionali aziendali rappresenta un presupposto necessario per assicurare la trasparenza della gestione e per tutelare la reputazione del Gruppo e delle Società che ne fanno parte.

Alla Capogruppo compete la definizione di idonei strumenti, adeguati alla struttura del Gruppo e delle sue singole componenti, per presidiare le operazioni che, in virtù di interessi degli Esponenti aziendali o di altri soggetti vicini ai centri decisionali aziendali, possono arrecare pregiudizio al Gruppo o alle Società che ne fanno parte.

In tale ambito, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza, al fine di assicurare che la gestione sociale sia svolta nell’interesse del Gruppo e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, è prevista la nomina all’interno del CdA della Capogruppo di almeno 5 amministratori indipendenti, aventi il compito di contribuire con autonomia di giudizio al governo del Gruppo.

Oltre a ciò, è riconosciuta al personale la facoltà di segnalare eventuali violazioni alla normativa esterna ed interna in tema di conflitti di interesse, con le modalità previste nella Politica e Linee Guida di processo in materia di Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (c.d. *Whistleblowing*).

Inoltre, nell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo ha provveduto a definire, nella presente Politica, i principi che devono essere rispettati dalla medesima Capogruppo e dalle società del Gruppo al fine di presidiare in maniera adeguata i potenziali conflitti di interesse e garantire la piena trasparenza dell’operato dei soggetti coinvolti.

In particolare, la Politica si basa sui seguenti principi:

- A. Doveri di identificazione:** ciascun soggetto, nell’ambito della propria attività, è tenuto a verificare la presenza di circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi del Gruppo o delle società che ne fanno parte. In particolare, ciascuna società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è tenuta a identificare eventuali Operazioni con Soggetti Collegati.
- B. Doveri di dichiarazione:** ciascun soggetto portatore di interessi concretamente o potenzialmente in conflitto con quelli del Gruppo o delle società che ne fanno parte, è tenuto a darne adeguata informativa e, qualora fosse anche il soggetto deliberante e non fossero già previsti dalla Politica o dalla normativa ulteriori e diversi presidi, ad astenersi dall’assumere decisioni sull’operazione, demandando le opportune deliberazioni all’organo gerarchicamente superiore.

² La prevenzione di possibili situazioni di conflitti di interessi è oggetto di specifiche previsioni legislative che stabiliscono precise regole e obblighi di comportamento.

C. Doveri di organizzazione: la Capogruppo e le Società del Gruppo, al fine di gestire correttamente tali conflitti, devono adottare idonee procedure e misure organizzative coerenti con la Politica e verificarne il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti. In particolare, le strutture aziendali incaricate di definire e mantenere l'assetto organizzativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea assicurano l'autonomia organizzativa e gestionale delle funzioni aziendali, l'equilibrata assegnazione di deleghe e poteri e la corretta dialettica all'interno degli organi aziendali e fra gli organi stessi. Le misure organizzative per la gestione di eventuali conflitti di interesse devono prevedere:

- iter deliberativi rafforzati in presenza di operazioni recanti il rischio, anche solo potenziale, di conflitto di interesse;
- disciplina dei flussi di comunicazione tra le strutture delle società del Gruppo per impedire un'indebita circolazione delle informazioni tra soggetti in potenziale conflitto di interessi;
- la facoltà di avvalersi di intermediari terzi o organismi dedicati al fine di garantire un adeguato livello di separatezza tra le unità preposte ai diversi comparti di attività;
- adozione di criteri utili ad attenuare il rischio di conflitto di interesse nella designazione dei rappresentanti del Gruppo nelle società controllate.

Le Società del Gruppo sono tenute ad identificare all'interno della Società un profilo di responsabilità per il presidio delle tematiche relative alle Operazioni con Soggetti Collegati che nella presente Politica è indicato come "**Comitato OSC**", la cui funzione è quella di esaminare le operazioni con Soggetti Collegati e con MRTs di Gruppo e formulare pareri sulle stesse, al fine di garantire la correttezza e la convenienza delle operazioni e attenuare i rischi legati ai conflitti di interessi.

Dal punto di vista soggettivo, le regole previste dalle Disposizioni di Vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai Soggetti Connessi alle Parti Correlate.

Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari); al fine di presidiare le operazioni in cui tali soggetti possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, gli MRTs sono tenuti a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e ad attribuire le competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Con riferimento all'individuazione dei conflitti di interesse reali o potenziali è necessario considerare con particolare attenzione le seguenti situazioni o rapporti in cui possono emergere tali conflitti:

- interessi economici (ad esempio azioni, altri diritti di proprietà e partecipazioni, partecipazioni finanziarie e altri interessi economici presso clienti commerciali, diritti di proprietà intellettuale, prestiti concessi dall'ente a una società di proprietà dei dipendenti, appartenenza a un organismo o proprietà di un organismo o di un'entità con interessi confliggenti);



- rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nell'ente;
- rapporti personali o professionali con il personale dell'ente o delle entità incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale (ad esempio legami di parentela);
- un'altra attività professionale o un'attività professionale svolta precedentemente (ad esempio negli ultimi cinque anni);
- rapporti personali o professionali con azionisti esterni pertinenti (ad esempio associazione con fornitori sostanziali, consulenti o altri prestatori di servizi);
- influenza politica o relazioni politiche.

La Capogruppo, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, con particolare riferimento alle Banche Affiliate, potrà inviare specifiche istruzioni per la previsione di ulteriori o diversi iter deliberativi e di reporting, anche in funzione della classificazione della Banca Affiliata nell'ambito del sistema di *early warning*.



2 Principali variazioni rispetto alla versione precedente

Attraverso questa versione della Politica sono state introdotte le seguenti variazioni rispetto alla versione precedente:

- procedure deliberative: esplicitazione della necessità di sottoporre obbligatoriamente agli iter deliberativi rafforzati non solo i passaggi a sofferenza ma anche le classificazioni a UTP;
- casi di esenzione: estensione dell'esenzione totale per i contratti di accentramento ed i contratti di servizio infragruppo classificati come Operazioni di minore rilevanza di importo significativo;
- flussi informativi: previsione di un flusso informativo trimestrale sulle operazioni con soggetti collegati destinato al Dirigente Preposto di Iccrea Banca;
- perimetro unico dei soggetti collegati: introduzione di un controllo ad hoc, da parte della Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati della Capogruppo, finalizzato a verificare la coerenza del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati con le informazioni relative al fenomeno dei Gruppi Economici;
- parziale rimodulazione dei paragrafi secondo le previsioni del nuovo layout.

3 Principali definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Politica, si intendono:

- **Accordo di garanzia**: l'accordo di garanzia reciproca sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate disciplinato nel Contratto di Coesione.
- **Banche affiliate**: le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali e Artigiane aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Banche controllate**: l'insieme costituito dalle Banche Affiliate e dalle società autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo diverse dalle Banche Affiliate;
- **Banche del Gruppo**: l'insieme costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Controllate.
- **Capogruppo**: Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **Centro Gestore**: il referente all'interno della struttura aziendale a cui è associato un indicatore di rischio o di performance e che ne governa nel tempo l'andamento; la qualifica di Centro Gestore all'interno della struttura organizzativa identifica il Responsabile di Funzione/Unità Organizzativa come personale dipendente rilevante anche ai fini delle politiche di remunerazione ed incentivazione definite dalla Capogruppo;
- **Controllo**: ai sensi dell'art. 23 del TUB, è quello previsto dall'art. 2359 commi 1 e 2, del codice civile;
 - il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
 - i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante;
 - le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

Le situazioni di controllo indiretto, inteso come il possesso della maggioranza dei diritti di voto ottenuto per il tramite del controllo di altre società. Non si considerano indirettamente controllate le società controllate da altre persone fisiche, come per esempio i familiari di un Soggetto Collegato.

- **Contratto di coesione**: il contratto sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, in conformità all'art. 37-bis, comma 3, del TUB.
- **Esponenti aziendali**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione include i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.
- **Esponenti bancari**: gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Supplenti, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo nell'ipotesi in cui la carica di Direttore Generale sia vacante.

- **Fondi propri:** i Fondi propri come definiti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirement regulation – Crr).
- **Funzione proponente:** all'interno del Soggetto proponente, l'Unità Organizzativa responsabile della fase istruttoria e dei relativi controlli di primo livello.
- **Garanzia esterna:** indica la garanzia in solido da parte della Capogruppo e di ciascuna Banca Affiliata delle obbligazioni della Capogruppo e di ogni altra Banca Affiliata che si rendesse inadempiente verso i propri creditori, come indicato nel Contratto di Coesione e nell'Accordo di Garanzia.
- **Gruppo:** Il Gruppo Iccrea inteso come costituito dalla Capogruppo e dalle società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, appartenenti e non al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:** il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, composto da Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo e dalle banche, dalle imprese finanziarie e dalle imprese strumentali da essa controllate.
- **Influenza notevole:** Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; il solo fatto di esprimere un componente in tali organi non costituisce di per sé indice di influenza notevole, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione nella valutazione circa la sua sussistenza;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **Interventi di garanzia:** indica congiuntamente la Garanzia Esterna e gli Interventi di Sostegno Infragruppo disciplinati nel Contratto di Coesione.
- **Interventi di sostegno infragruppo:** indica gli interventi necessari per assicurare la solvibilità e la liquidità della Capogruppo e delle singole Banche Aderenti, come indicato nel Contratto di Coesione.
- **Società finanziarie:** gli organismi societari controllati direttamente o indirettamente dalla Capogruppo con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del Gruppo (rientrano in tale ambito a titolo esemplificativo le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti ex Legge n.130 del 1999).
- **Società strumentali:** le società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del Gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
- **Società vigilate:** le Banche del Gruppo e le Società Finanziarie.
- **Soggetto proponente:** la società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che istruisce l'operazione in conflitto di interessi;
- **Strutture aziendali:** le Unità Organizzative o Funzioni a cui sono affidati compiti e processi finalizzati alla realizzazione delle attività aziendali e quelle connesse al sistema dei controlli interni.

In aggiunta alle Definizioni di cui sopra, con particolare riferimento al paragrafo 4.1 – Operazioni con Soggetti Collegati, si intendono:

- **Amministratore indipendente:** l'amministratore non esecutivo che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB³.
- **Applicativo OSC:** lo strumento informatico per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, Parti Correlate Art.88 e MRTs di Gruppo in uso dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che supporta le Funzioni proponenti nella verifica dei limiti alle attività di rischio, nella classificazione delle operazioni e nella produzione della reportistica.
- **Applicativo Anagrafico:** lo strumento informatico in dotazione alle Banche per la registrazione e la gestione del Perimetro unico e dell'Anagrafe dei conflitti di interessi.
- **Attività di rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.

³ Le Banche Affiliate applicano il requisito di indipendenza previsto dai rispettivi Statuti.

- **Comitato OSC competente:** comitato costituito da uno o più amministratori non esecutivi per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla Disciplina sulle Operazioni con Soggetti Collegati.

Nelle Banche controllate il Comitato OSC deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. In alternativa, le Banche controllate possono assegnare il ruolo del Comitato OSC al Comitato Rischi eventualmente costituito.

Le banche di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione o le Banche che non hanno un numero sufficiente di amministratori in possesso dei necessari requisiti, possono assegnare questi compiti a singoli amministratori indipendenti, individuati tra gli amministratori non esecutivi, che non siano controparti o soggetti collegati ovvero non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB. Le Banche Affiliate applicano il requisito di indipendenza previsto dai rispettivi Statuti.

Nelle società non bancarie, il ruolo del Comitato OSC è svolto dal Collegio Sindacale.

La Capogruppo ha attribuito le competenze del Comitato OSC al Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (Comitato CIBA), al cui interno sono presenti esclusivamente amministratori indipendenti. Nel caso in cui si decida di attribuire le competenze del Comitato OSC ad un singolo amministratore è necessario nominare anche un supplente. Le funzioni devono essere svolte dall'amministratore indipendente supplente, in caso di assenza dell'amministratore indipendente effettivo e quando l'operazione comporta conflitti di interessi per quest'ultimo.

- **Intermediari vigilati:** le Imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e gli Istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Intermediari vigilati rilevanti:** gli Intermediari Vigilati aventi Fondi propri individuali superiori al 2% dei Fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **MRTs a livello individuale:** ai sensi delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione adottate dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, i soggetti, non già identificati come Parti Correlate la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della singola banca di appartenenza⁴.

⁴ Per l'identificazione del Personale Più Rilevante sono applicati:

- i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3 lettere a), b) e c) della direttiva CRD V (e ripresi nel 37° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 285 – Sezione 1, Paragrafo 6);
- i criteri qualitativi e quantitativi previsti specificatamente dal Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923 (*Regulatory Technical Standards on the criteria to identify all categories of staff whose professional activities have a material impact on the institutions' risk profile*).

Gli MRTs a livello individuale sono individuati annualmente all'interno delle singole Banche.

- **MRTs di gruppo**: ai sensi delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione adottate dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, i soggetti, non già identificati come Parti Correlate la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo bancario.

Gli MRTs a livello di Gruppo sono individuati dalla Capogruppo⁵.

- **MRTs**: l'insieme costituito dagli MRTs a livello individuale e dagli MRTs di Gruppo come sopra individuati.
- **Operazione con Soggetto Collegato**: l'operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato appartenente al Perimetro Unico che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo⁶, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.
- **Operazione di Maggiore Rilevanza**: l'operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli Indici di Rilevanza consolidati, applicabili a seconda della specifica operazione.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, il Soggetto proponente cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza.

- **Operazione di Minore Rilevanza di importo significativo**: per un migliore presidio dei rischi relativi ai conflitti di interessi, Iccrea Banca ha identificato un *range* di operazioni ulteriore rispetto a quelli previsti dalla Disciplina di Vigilanza, all'interno del quale si applicano presidi deliberativi e informativi analoghi a quelli in uso per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Appartengono a tale *range* le operazioni, aventi importo superiore a € 250.000, per le quali gli Indici di Rilevanza *consolidati* della relativa definizione, applicabili a seconda della specifica operazione, sono inferiori alla soglia del 5% e gli indici di Rilevanza *individuali* sono superiori alla soglia del 5%. Suddette operazioni sono classificate come Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo.

In caso di Operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto

⁵ Per l'identificazione del Personale Più Rilevante sono applicati:

- i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3 lettere a), b) e c) della direttiva CRD V (e ripresi nel 37° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 285 – Sezione 1, Paragrafo 6);
- i criteri qualitativi e quantitativi previsti specificatamente dal Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923 (*Regulatory Technical Standards on the criteria to identify all categories of staff whose professional activities have a material impact on the institutions' risk profile*).

⁶ Le operazioni gratuite sono considerate esigue ai fini delle procedure deliberative da applicare.

Collegato, il Soggetto proponente cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di minore rilevanza di importo significativo.

- **Operazione di Minore Rilevanza:** l'Operazione, diversa dall'Operazione esigua, per la quale il controvalore è inferiore alla soglia che individua le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo.
- **Operazione esigua:** l'Operazione per la quale il controvalore dell'operazione sia inferiore:
 - a € 1.000.000 se realizzata dalla Capogruppo o da banche e Intermediari Vigilati con Fondi propri superiori a 500 milioni di euro;
 - a € 250.000 se realizzata da Banche o Intermediari Vigilati i cui Fondi propri sono inferiori o uguali a 500 milioni di euro e superiori a 100 milioni di euro;
 - a € 100.000 in tutti gli altri casi.

Ferme le soglie sopra indicate, le Banche possono comunque prevedere, per le Operazioni esigue, ulteriori iter deliberativi e flussi informativi interni, fissando limiti di importo più restrittivi. La gestione di tali presidi dovrà essere svolta a cura delle singole Banche, senza il supporto dell'Applicativo OSC.

- **Operazione ordinaria:** l'Operazione, di Minore Rilevanza, conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Per l'individuazione del carattere di ordinarietà, i Soggetti proponenti fanno riferimento a quanto previsto in tale ambito dalle norme di processo interne, nel rispetto di quanto disciplinato nella presente Politica e tenuto conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.

Operazione infragruppo: l'operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato facente parte del Gruppo oppure con una società sottoposta ad Influenza notevole. Le società del Perimetro Diretto classificano come infragruppo anche le operazioni concluse con società sottoposte ad influenza notevole da parte della Capogruppo.

Possono essere considerate come Operazioni infragruppo soltanto quelle in cui non sono presenti interessi significativi di altri soggetti collegati. La presenza di interessi significativi nelle società del Gruppo si configura nei casi in cui il Soggetto Collegato può esercitare almeno l'influenza notevole sulla stessa.

- **Operazione oggetto di delibere quadro:** l'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:
 - validità annuale;

- determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
 - adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
 - individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.
- **Operazione urgente:** l'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato da compiersi in casi di urgenza e suscettibile di delibera da parte di un Organo/figura delegata.
 - **Partecipante:** il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.
 - **Parte Correlata:** ai sensi della Circolare 285, Parte III, cap. 11, uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante:
 1. l'Esponente aziendale;
 2. il Partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.
 - **Parte correlata art. 88:** ai sensi dell'art. 88 della CRD V, par. 1, cpv 4 e 5, uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù della connessione con un Esponente Aziendale:
 1. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore;
 2. le società o le imprese in cui un Esponente Aziendale o uno dei soggetti di cui al punto 1):
 - detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto o ha il potere di esercitare un'influenza significativa⁷;
 - ricopre una posizione dirigenziale o svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
 - **Parte Correlata non finanziaria:** ai sensi della Circolare 285, Parte III, cap. 11, una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle

⁷ Per "Influenza significativa" si intende, anche tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili internazionali, l'influenza notevole.

partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

- **Perimetro Unico dei Soggetti Collegati (“Perimetro Unico”)**: l'insieme dei Soggetti Collegati in relazione ai rapporti intrattenuti con le Banche del Gruppo e gli Intermediari Vigilati Rilevanti.
- **Reticolo di Soggetti Collegati**: ogni insieme costituito da una singola Parte Correlata e dai Soggetti Connessi alla Parte Correlata.
- **Società del Perimetro Diretto (“SPD”)**: le società controllate della Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1) e 2) dell'art. 2359 del Codice Civile.
- **Soggetti Collegati**: le Parti Correlate e i Soggetti a esse Connessi, secondo l'accezione prevista dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, Par. 3 Definizioni.
- **Soggetti Connessi alle Parti Correlate**: ai sensi della Circolare 285, Parte III, cap. 11, sono:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 - i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese da essi controllate⁸.
- **Soggetti Connessi agli MRTs**: sono:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da un MRTs;
 - gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di un MRTs e le società o le imprese da essi controllate⁹.

⁸ Di norma, una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione della parte correlata: nei casi in cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato possono essere presi in considerazione anche altri indicatori, come per esempio la presenza di un amministratore unico in carica da più di due mandati consecutivi.

⁹ Vedi nota precedente.

4 Principi, Modello e Regole

La gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati si articola nelle seguenti macro - fasi:



La Capogruppo definisce l'impianto e le soluzioni per la determinazione e la manutenzione del **Perimetro unico** al cui censimento contribuiscono le Società destinatarie della Politica, che si attengono alle indicazioni della Capogruppo.

Tenendo conto del Perimetro Unico censito, è responsabilità della Capogruppo e delle Società l'**individuazione delle operazioni con soggetti collegati** e l'avvio della fase istruttoria, anche con l'aiuto di specifici alert anagrafici.

La Capogruppo e le Società, con il supporto dell'Applicativo OSC **verificano il rispetto dei limiti di rischio** applicabili all'operazione in istruttoria e, successivamente, indirizzano l'operazione ai **presidi deliberativi** richiesti dalla disciplina, tenuto conto delle esenzioni eventualmente applicabili.

La Capogruppo e le Società, sulla base delle operazioni registrate nell'Applicativo OSC nel periodo di riferimento, predispongono i **flussi informativi** previsti dalla Politica e predispongono le **segnalazioni verso l'Autorità di Vigilanza**.

4.1. Operazioni con Soggetti Collegati

4.1.1. Perimetro Unico

4.1.1.1. Identificazione e censimento dei componenti del Perimetro Unico

La Capogruppo determina un perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ("Perimetro Unico dei Soggetti Collegati" o anche più semplicemente "Perimetro Unico") che si compone, in coerenza con la nomenclatura prevista dalla Banca d'Italia, di Parti Correlate e Soggetti Connessi alle Parti Correlate, così come descritti nel Paragrafo 3 Principali Definizioni.

Le Società del Gruppo, nel rispetto dell'impianto definito dalla Capogruppo, contribuiscono ad alimentare l'anagrafe dei conflitti di interessi.

La Capogruppo verifica periodicamente l'elenco delle Banche del Gruppo e degli Intermediari Vigilati Rilevanti tenuti a contribuire al Perimetro Unico anche in considerazione di eventuali operazioni di fusione o scissione, ingresso o uscita di società dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, cancellazione dall'Albo degli Intermediari finanziari o determinazioni della Capogruppo. Con riferimento in particolare agli Intermediari Vigilati Rilevanti, la Funzione Amministrazione della Capogruppo, in occasione del consolidamento dei dati contabili semestrali ovvero in occasione di operazioni straordinarie che incidono sensibilmente sui Fondi propri consolidati o di un Intermediario Vigilato del Gruppo, monitora il rapporto tra i Fondi propri degli



Intermediari Vigilati e i Fondi propri consolidati al fine di verificare il raggiungimento o la modifica della soglia di rilevanza.

4.1.1.2. Aggiornamento del Perimetro Unico

La Capogruppo adotta idonee soluzioni al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa tenuta del Perimetro Unico.

A tal fine individua un apposito Applicativo Anagrafico che integra, a beneficio di tutte le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le informazioni anagrafiche riguardanti i Soggetti Collegati del Perimetro Unico.

Le Banche e gli Intermediari Vigilati Rilevanti hanno l'obbligo di registrare le informazioni anagrafiche degli Esponenti aziendali di pertinenza e dei Soggetti Connessi alle Parti Correlate all'interno dell'Applicativo Anagrafico sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi al momento della nomina¹⁰. La registrazione di tali informazioni è di responsabilità della Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati. Nel caso in cui le norme di processo delle singole società non prevedano l'assegnazione di tale mansione, essa è attribuita alla Segreteria societaria.

L'Esponente aziendale è tenuto a comunicare tempestivamente ogni circostanza o variazione intervenuta che può comportare modifiche al Perimetro Unico e, comunque, a confermare o aggiornare, attraverso apposito modulo, con cadenza almeno annuale, le informazioni precedentemente fornite.

Le informazioni anagrafiche riguardanti le altre Parti correlate, insieme con i relativi Soggetti Connessi, sono identificate e registrate a livello accentrato dalla Capogruppo nell'ambito del processo di gestione dell'assetto societario del Gruppo, ove necessario con il supporto delle Società controllate.

La capogruppo presidia, con il supporto dell'Applicativo Anagrafico, la consistenza del Perimetro Unico, tenuto anche conto del fenomeno dei Gruppi Economici.

4.1.2. Istruttoria

4.1.2.1. Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni poste in essere dalle società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che hanno come controparte un soggetto del Perimetro Unico e che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Attraverso le norme di processo interne, le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tenuto conto dei rispettivi ambiti di operatività e nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica, individuano puntualmente le Funzioni proponenti ed assegnano ad esse i compiti previsti dalla presente Politica aggiornando anche il rispettivo Funzionigramma.

¹⁰ Le informazioni devono essere raccolte attraverso apposito modulo "Anagrafica Soggetti Connessi", fornito dalla Capogruppo, da compilare a cura dell'Esponente al momento della nomina e della verifica dei requisiti e in ogni caso quando ci sono variazioni del reticolo di soggetti collegati.



Le funzioni proponenti sono tenute ad identificare, facendo riferimento alle informazioni presenti nel sistema informativo aziendale, le Operazioni con i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico ed a registrarle all'interno dell'Applicativo OSC.

Dal punto di vista oggettivo, le Operazioni sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di attività e di rapporti che vedono il coinvolgimento dei Soggetti Collegati:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.);
- servizi di investimento (es. negoziazione di strumenti finanziari di proprietà ed emissione di nuovi strumenti finanziari);
- vendita di prodotti e servizi finanziari di proprietà (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, etc.);
- accordi di distribuzione di prodotti e servizi;
- compravendite (acquisto o vendita di beni, prestazioni da fornitori e consulenze professionali);
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili e altri asset (valori mobiliari, crediti, etc.).

Si considerano quindi incluse, a titolo esemplificativo:

- le operazioni societarie, quali fusioni, scissioni, acquisto o cessioni di partecipazioni o di rami di azienda, la sottoscrizione di aumenti di capitale¹¹;
- le operazioni bancarie, sia di raccolta che di impiego;
- l'emissione di strumenti finanziari;
- le nuove concessioni, le variazioni o le ristrutturazioni di finanziamenti e linee di credito e di altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito¹²;
- gli accordi, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere;
- la costituzione e l'attivazione delle garanzie da parte delle banche;
- l'acquisizione da parte delle banche di garanzie rilasciate da Soggetti Collegati;
- gli accordi transattivi, le rinunce, totali o parziali al credito o alle garanzie in misura non proporzionale all'estinzione del credito;

¹¹ Non si considerano ricomprese in tale categoria le sottoscrizioni di aumenti di capitale delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo quando finalizzati al mantenimento dei ratios patrimoniali e, in genere, dei requisiti di patrimonialità minimi previsti dalla normativa di vigilanza.

¹² Non si considerano ricomprese in tale categoria le operazioni che si qualificano come meri rinnovi/riesami interni salvo che non comportino l'assunzione di decisioni in merito alla conferma, modifica o revoca del fido come nel caso, ad esempio, del rinnovo di una linea di credito a revoca.

- la classificazione a UTP e passaggi a sofferenza.

Le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica e con riferimento alla propria specifica operatività, individuano nelle norme di processo interne con un ulteriore livello di dettaglio, i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

4.1.2.2. Esclusioni

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, non si considerano Operazioni con i Soggetti Collegati le seguenti transazioni:

- le operazioni tra le componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- la corresponsione di compensi agli Esponenti aziendali, se conformi alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato¹³;
- le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea nell'interesse della stabilità del Gruppo.

4.1.3. Classificazione

Al fine di garantire la correttezza formale e sostanziale delle operazioni con Soggetti Collegati e la loro opportunità per la Banca, è previsto che nei processi decisionali sia coinvolto, mediante rilascio di apposito parere, il Comitato OSC, a prescindere da quale sia l'organo competente a deliberare. In particolare, tale parere preventivo e motivato, ma non vincolante, deve esprimere una valutazione sull'interesse e sulla convenienza per la Società al compimento dell'operazione. Il rilascio del parere del Comitato OSC è subordinato alla classificazione delle operazioni in funzione della relativa rischiosità. È previsto, infatti, che categorie specifiche di operazioni, ritenute ex ante a bassa rischiosità, oppure in virtù dell'applicazione di altri presidi, possano essere esentate dal rilascio del suddetto parere.

Al fine di distinguere le operazioni sulla base della rischiosità, esse sono qualificate in relazione alla rilevanza quantitativa e alla loro tipicità e ordinarietà¹⁴.

Le Funzioni proponenti, con il supporto dell'Applicativo OSC, classificano le operazioni tenendo conto anche dei casi di esenzione previsti nella presente Politica. Tale classificazione

¹³ Rientrano in tale ipotesi di esclusione le operazioni infragruppo rientranti nell'ambito di applicazione degli Accordi di liquidità infragruppo formalizzati fra Iccrea Banca e le altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ricomprese nel perimetro di governo e gestione della liquidità e indicate nella Policy di liquidità, tra cui per esempio quelle afferenti ai programmi di *covered bond*.

¹⁴ Le posizioni facenti capo ai soggetti collegati, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, è opportuno che non presentino sconfinamenti ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato. Tali fattispecie, nel caso in cui si verifichino ed abbiano caratteristiche di permanenza, ovvero di ricorrenza o di significatività, devono essere classificate alla stregua delle Operazioni con soggetti collegati al fine di adottare l'idoneo iter deliberativo.



determina la procedura deliberativa e i flussi informativi che dovranno essere eseguiti per la corretta gestione dell'Operazione ed è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- importo nominale oggetto di delibera, per identificare le operazioni:
 - esigue;
 - di minore rilevanza;
 - di minore rilevanza di importo significativo;
 - di maggiore rilevanza;
- importo nominale oggetto di delibera e condizioni applicate, per identificare le operazioni:
 - ordinarie;
- controparte, per identificare le operazioni:
 - infragruppo;
 - ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

Le operazioni di raccolta del risparmio non sono classificate sulla base del *quantum* ma esclusivamente sulla base delle condizioni applicate, secondo i criteri previsti nelle norme di processo interne e comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica.

L'applicativo OSC, per la classificazione delle operazioni, fa riferimento ai seguenti indici:

- **Indici di rilevanza individuali:** utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
 - **Indice di rilevanza individuale del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri individuali¹⁵ tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato¹⁶;
 - **Indice di rilevanza individuale dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e l'attivo individuale tratto dal più

¹⁵ Nel caso della società strumentali non si fa riferimento ai Fondi propri individuali bensì al patrimonio netto della società.

¹⁶ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è dato:

- per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

recente stato patrimoniale pubblicato dalla società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea¹⁷.

- **Indici di rilevanza consolidati**: gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Maggiore Rilevanza¹⁸. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
 - **Indice di rilevanza consolidato del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato¹⁹.
 - **Indice di rilevanza consolidato dell'attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato come risultante dal più recente Stato Patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo²⁰;

4.1.4. Limiti alle esposizioni verso soggetti collegati

4.1.4.1. Verifica dei limiti

Le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono tenute ad assumere rischi mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. A tal fine:

- la Capogruppo e le Banche Controllate devono adottare coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo;
- tutte le società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea devono verificare prima della delibera il rispetto dei limiti di rischio imposti dalla vigilanza per le Operazioni con Soggetti Collegati.

Nello specifico, le Disposizioni di Vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato

¹⁷ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

¹⁸ L'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli Indici di Rilevanza consolidati, applicabili a seconda della specifica operazione.

In caso di operazioni tra loro omogenee e realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza.

¹⁹ Vedi nota 16.

²⁰ Vedi nota 17.



all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Ove l'operazione in proposta determini il superamento di anche solo uno dei limiti applicabili, la società deve astenersi dal compierla.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulle grandi esposizioni²¹.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei Fondi propri sia individuali sia consolidati e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo reticolo di Soggetti Collegati. Il reticolo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai Soggetti Connessi alla Parte Correlata, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro Unico dei Soggetti Collegati.

Qualora uno stesso Soggetto Collegato sia connesso con più Parti Correlate, le attività di rischio sono computate su tutte le Parti Correlate di riferimento per il valore totale dell'esposizione.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Sono altresì escluse dai limiti le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea abbia un investimento significativo, nei casi in cui il Gruppo sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 del CRR.

Resta ferma la possibilità, per le Banche Affiliate, ove stabilito nello Statuto della Banca, di non computare nei limiti prudenziali le attività di rischio nei confronti degli Esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e in misura non superiore al 5% dei Fondi propri della Banca Affiliata²².

²¹ In base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

²² La disciplina di Vigilanza consente alle BCC di non computare nel limite altrimenti previsto per il reticolo afferente all'esponente aziendale socio (20% dei fondi propri individuali) il fido erogato al medesimo entro il controvalore definito dalla deliberazione assembleare che ne stabilisce in concreto la misura. Alla luce di tale previsione, la parte correlata esponente aziendale socio può assumere posizioni di rischio verso la banca sino alla misura fissata dall'assemblea; gli altri soggetti connessi alle Parti Correlate appartenenti al reticolo possono assumere posizioni di rischio sino al 20% dei fondi propri (limite individuale previsto dalla disciplina di Vigilanza).



Le società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea assoggettano l'operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti dalle Disposizioni di Vigilanza e riportati nella tabella che segue.

Tab. 1 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso reticoli di Soggetti Collegati

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti ma in grado di nominare amministratori	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati (FP consolidati)	5%	Parti Correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre Parti Correlate (Banche, Assicurazioni, Finanziarie)		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale (FP individuali)	20%			

Qualora nell'ambito del Gruppo vi sia una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso reticoli di Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro, che prevedono, peraltro, specifica comunicazione alla Banca d'Italia.

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori limiti previsti dallo Statuto o comunicati dalla Capogruppo.

All'interno del complessivo framework di Risk Appetite (RAF), le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono tenute a rispettare, con le modalità previste nella rispettiva politica di Gruppo in materia²³, il livello di massima propensione al rischio che, a livello sia individuale e sia consolidato, può essere assunto nell'operatività verso Soggetti Collegati, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo nel suo complesso²⁴.

4.1.4.2. Monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio dell'assorbimento del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti dalle politiche interne è effettuato al fine di assicurare la

²³ Cfr. Politica di Gruppo in materia di RAF.

²⁴ Tale propensione al rischio, definita come una percentuale dei Fondi propri di Gruppo, rappresenta la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il livello di propensione al rischio di Gruppo viene recepito dalle società del GBCI.



piena conformità alle Disposizioni di Vigilanza. Il rispetto dei limiti prudenziali verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

La Funzione Risk Management, attraverso la sua complessiva “Filiera” di controllo di secondo livello (cfr. Componente Direzionale e Territoriale), monitora l’andamento e l’ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo attivando, in caso di rilevazione del superamento dei suddetti limiti, le tempestive misure informative e di escalation verso la Direzione Generale (i.e. “Centro Gestore”) e gli Organi Aziendali interessati.

In particolare, l’Area CRO di Capogruppo, attraverso la sua complessiva “Filiera” di controllo di secondo livello (cfr. Componente Direzionale e Territoriale), monitora l’andamento e l’ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo attivando, in caso di rilevazione del superamento dei suddetti limiti, le tempestive misure informative e di escalation verso la Direzione Generale (i.e. “Centro Gestore”) e gli Organi Aziendali interessati. L’Applicativo OSC consente di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio. Qualora uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile attraverso un piano di rientro predisposto dalla Direzione Generale della società interessata (i.e. Centro Gestore), con il supporto della Funzione Risk Management ed entro 45 giorni dal superamento del limite, che deve essere approvato dai competenti Organi Aziendali. In caso di società controllate, il piano di rientro deve essere inviato alla Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati di Capogruppo che è tenuta ad individuare la struttura della Capogruppo competente per materia²⁵ a sottoporre il piano al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Quest’ultimo, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale, delibera il piano, che sarà trasmesso alla società interessata per la realizzazione degli adempimenti previsti.

Tale piano deve essere successivamente trasmesso, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali, all’Autorità di Vigilanza entro i 20 giorni successivi la sua definitiva approvazione.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito, ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

²⁵ La struttura competente per i piani di rientro delle società controllate che prevedono interventi relativi all’operatività del comparto finanza verrà individuata nell’ambito dell’Area CFO di Capogruppo; mentre, la struttura competente per i piani di rientro delle società controllate che prevedono interventi relativi all’operatività creditizia verrà individuata nell’ambito dell’Area CLO di Capogruppo.

4.1.5. Esenzioni e deroghe

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo ha definito alcune ipotesi per le quali è prevista l'esenzione dalle procedure deliberative e/o dai flussi informativi previsti nella presente sezione della Politica. Alle operazioni con Soggetti Collegati si applicano, invece, quando previsti, i limiti alle attività di rischio.

Non rientrano nei casi di esenzione, salvo quello relativo ad Operazioni Infragruppo, le Operazioni che diano luogo a perdite, le classificazioni a UTP e i passaggi a sofferenza, gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali; tali operazioni seguono l'iter deliberativo previsto in base all'importo delle stesse.

Non rientrano nei casi di esenzione, salvo ove applicabile quello relativo all'applicazione dell'art. 136 TUB, neppure le assunzioni a qualsiasi titolo di personale appartenente al Perimetro Unico: tali operazioni devono, pertanto, essere sottoposte alle procedure deliberative previsti dalla presente Politica.

4.1.5.1. Casi di esenzione totale

Alle seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative e i flussi informativi previsti rispettivamente dai Paragrafi 4.1.6 e 4.1.7 della Politica.

- Interventi di Garanzia. Tali interventi sono infatti analiticamente disciplinati dalla normativa e dal contratto di coesione e ricadono nell'ambito di applicazione di diversi presidi (cfr. Paragrafo 4.6 Conflitti di interessi in - materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate). Rientra in tale caso di esenzione la costituzione di fondi prontamente disponibili per l'Early warning system.
- Contratti di accentrimento fra le Banche Affiliate e la Capogruppo previsti dal Contratto di Coesione in ottemperanza ad obblighi normativi e di vigilanza quali, a titolo esemplificativo, le Funzioni Aziendali di Controllo, il Sistema Informativo e la continuità operativa²⁶. Rientrano in tale caso di esenzione anche gli Accordi di servizio infragruppo disciplinati nel Regolamento di Gruppo.

L'esenzione di cui al presente punto si applica alle Operazioni di Minore Rilevanza e a quelle di Minore Rilevanza di Importo Significativo.

- Operazioni esigue.

4.1.5.2. Casi di esenzione parziale:

Per le seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative previste nel Paragrafo 4.1.6 della presente Politica, ma devono essere predisposti i flussi informativi di cui al par. 4.1.7.1 al fine di consentire un adeguato monitoraggio di tali Operazioni, anche da parte del Comitato OSC, per dare seguito ad eventuali interventi correttivi.

Le seguenti operazioni seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione, dando comunque evidenza nella relativa delibera della natura della correlazione con la controparte, delle

²⁶ Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, *Gruppo Bancario Cooperativo e requisiti della Capogruppo*.



condizioni economiche applicate e delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

I singoli casi di esenzione parziale sono gestiti, proporzionalmente al livello di complessità operativa della società, secondo quanto previsto dalle norme di processo interne, nel rispetto dei principi stabiliti nella Politica.

- **Operazioni ordinarie**: Operazioni di Minore Rilevanza riconducibili all'ordinaria operatività dell'intermediario, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Ai fini di tale valutazione, l'intermediario tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- a) riconducibilità dell'operazione all'attività ordinaria, intesa come attività di impieghi e raccolta;
- b) oggettività delle condizioni;
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa;
- e) tipologia di controparte.

Si considerano equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle concesse a parti non correlate nel trimestre precedente a quello della richiesta ovvero concesse alla clientela per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Si presumono, altresì, "di mercato" le condizioni applicate all'esito di una procedura di acquisto o vendita competitiva, esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

Le Società, tenuto conto degli elementi comprovanti l'ordinarietà sopra riportati, identificano nelle norme di processo interne specifici criteri oggettivi per l'identificazione sistematica delle Operazioni ordinarie, nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

L'organo deliberante, se diverso dal Consiglio di Amministrazione, fornisce a quest'ultimo e al Comitato OSC, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.7.1, un'informativa delle Operazioni ordinarie poste in essere nel corso del periodo di riferimento, al fine di consentire ai menzionati soggetti un adeguato monitoraggio di tali operazioni e l'individuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.

- **Operazioni Infragruppo:**

Tale esenzione si applica alle Operazioni di minore rilevanza e alle Operazioni di minore rilevanza di importo significativo che già non ricadano nei casi di esclusione previsti al paragrafo 4.1.2.2.

- **Operazioni oggetto di delibere quadro:**

Le Funzioni proponenti possono ricondurre all'interno di una specifica delibera quadro operazioni omogenee e sufficientemente determinate. A tal fine, predispongono un'apposita proposta di delibera quadro, avente come importo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni ricadenti nella stessa su base annua e la sottopongono alla classificazione prevista dalla presente Politica e al risultante iter deliberativo. Le singole Operazioni realizzate nell'ambito di una delibera quadro non sono assoggettate alle procedure deliberative di cui al paragrafo 4.1.6.

Le funzioni proponenti sono tenute a monitorare, nel corso dell'esercizio cui afferisce la delibera quadro, il rispetto dell'ammontare massimo identificato nella stessa. Nel caso in cui le operazioni eccedano l'ammontare massimo predefinito, si dovrà provvedere a classificare singolarmente le medesime

- **Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D. Lgs.**

385/1993: le Operazioni che una Banca del Gruppo pone in essere con i propri Esponenti bancari ai sensi della presente Politica o soggetti ad essi riferibili – come descritto nel successivo paragrafo. 4.3 - non sono assoggettate alle procedure deliberative previste dal Paragrafo 4.1.6. , pertanto:

- sono soggette all'iter deliberativo previsto nel citato articolo del TUB (astensione dell'interessato²⁷, approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e approvazione da parte di tutti i Sindaci effettivi);
- non sono soggette al parere preventivo del Comitato OSC competente, essendo sufficiente che nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni²⁸.

Tale esenzione non si applica alle Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per le quali le previsioni di cui all'articolo 136 del Testo Unico Bancario sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle riportate nel Paragrafo 4.1.6.2.

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato OSC competente deve essere assicurato un flusso informativo trimestrale su tutte le Operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

²⁷ Affinché tale condizione si realizzi è necessario che l'Esponente bancario interessato si astenga, allontanandosi dalla seduta, dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante.

²⁸ L'informativa preventiva destinata al Comitato OSC può essere assolta nell'ordinaria definizione dell'Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, purché lo stesso sia corredato di specifica informativa dettagliata sulla operazione oggetto di delibera.

- **Operazioni urgenti:** le Disposizioni di Vigilanza subordinano la facoltà di esenzione per tali operazioni alla presenza di una apposita clausola statutaria. La Capogruppo, sulla base dell'analisi dell'operatività del Gruppo, non ritiene necessario avvalersi della possibilità di ricorrere a tale esenzione.

4.1.6. Procedure deliberative

La Funzione proponente, in qualità di responsabile dell'iter istruttorio, indirizza l'operazione verso il corretto iter deliberativo²⁹.

Le operazioni che rientrano nei casi di esenzione e deroga, essendo esenti dall'applicazione dell'iter deliberativo previsto dalla Politica, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto.

In ogni caso, ciascuna proposta deve dare evidenza:

- della natura della correlazione con la controparte;
- delle motivazioni sull'interesse della società al compimento dell'Operazione dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- delle caratteristiche, le modalità e gli scopi dell'Operazione;
- delle condizioni economiche applicate, con evidenza delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

Le delibere delle operazioni che non ricadono nei casi di esenzione e deroga devono motivare:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato³⁰.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle presenti procedure deliberative sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.

Con specifico riferimento ai soggetti collegati censiti a rischio alto è altresì previsto che venga richiesto parere preventivo al Responsabile AML della Banca/SPD³¹ relativamente all'apertura di rapporti continuativi, al compimento di operazioni occasionali e in caso di richieste di affidamento.

²⁹ Il proponente, come già rappresentato, è responsabile della classificazione dell'operazione che determina l'iter procedurale e informativo che dovrà essere seguito per la corretta gestione dell'Operazione.

³⁰ Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

³¹ Per le SPD la Funzione Antiriciclaggio è accentrata presso la Capogruppo.

4.1.6.1. Procedure per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Le Operazioni di Minore Rilevanza che non rientrano nei casi di Esenzione sono deliberate - salvo diversi e più stringenti iter deliberativi previsti dalla normativa, da altre Politiche o dal Contratto di Coesione - dal competente organo deliberante, in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato OSC competente³².

La Funzione proponente fornisce l'informativa sull'Operazione di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione ai membri del Comitato OSC competente, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso. Detta informativa deve essere inoltrata con congruo anticipo e deve fornire completa e adeguata descrizione dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Il Comitato OSC competente esamina la documentazione ricevuta e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, al Comitato OSC competente il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame dell'Operazione, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale³³ ricevono un'informativa, predisposta dalla Funzione proponente, sulle Operazioni approvate da organi delegati nonostante il parere negativo del Comitato OSC. Tale informativa è comunicata singolarmente non appena l'operazione viene deliberata.

4.1.6.2. Procedure per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo

4.1.6.2.1. Procedure per le operazioni realizzate dalla Capogruppo

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di un parere del Comitato OSC della Capogruppo.

La Funzione proponente è tenuta a fornire al Comitato OSC della Capogruppo, già nella fase istruttoria e delle trattative, dettagliata informativa sull'Operazione di Maggiore o di Minore Rilevanza di importo significativo, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

Il Comitato OSC della Capogruppo esamina la documentazione ricevuta e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento

³² Si rammenta che nelle società non bancarie del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la funzione del Comitato OSC è svolta dal Collegio Sindacale.

³³ Nelle società non bancarie, ove le funzioni del Comitato OSC sono svolte dal Collegio Sindacale, è prevista esclusivamente l'informativa verso il Consiglio di Amministrazione.



dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, al Comitato OSC della Capogruppo il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame delle operazioni, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo, la struttura della Capogruppo competente per materia fornisce congrua informativa al Collegio Sindacale della Capogruppo, al quale è richiesto un ulteriore parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, a favore del Cda della Capogruppo.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo deliberate nonostante il Comitato OSC o il Collegio Sindacale abbia espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

4.1.6.2.2. Procedure per le operazioni realizzate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e quelle di Minore Rilevanza di importo significativo sono deliberate - salvo diversi e più stringenti iter deliberativi previsti dalla normativa, da altre Politiche o dal Contratto di Coesione - dal Consiglio di Amministrazione della Controllata. La deliberazione sull'Operazione deve essere preventivamente sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del CdA della Capogruppo, previo parere non vincolante del Comitato OSC della stessa Capogruppo³⁴.

Al fine di coinvolgere il Comitato OSC della Capogruppo nella fase istruttoria e in quella delle trattative, il Soggetto proponente invia all'U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC di Iccrea Banca tutta la documentazione utile a permettere alla struttura della Capogruppo competente per materia e al Comitato OSC una conoscenza dettagliata dell'operazione. Una volta ricevuta la documentazione, la U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC interessa la struttura della Capogruppo competente per materia, inoltrando tutta la documentazione, per la sottoposizione dell'operazione al Comitato OSC della Capogruppo, secondo l'iter previsto nel paragrafo 4.1.6.2.1. La Direzione generale del Soggetto proponente resta a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

4.1.7. Flussi informativi

4.1.7.1. Flussi informativi interni alle società del Gruppo

Al fine di consentire agli Organi sociali – ed in particolare al Comitato OSC – un adeguato monitoraggio sulle operazioni e sull'attuazione della regolamentazione interna, la Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati delle Banche del Gruppo Bancario

³⁴ Resta fermo quanto previsto per le Operazioni di rilievo strategico all'interno del Regolamento di Gruppo.

Cooperativo Iccrea predispone, con il supporto dell'Applicativo OSC e tenuto conto delle informazioni fornite dalle Funzioni proponenti, il seguente set di flussi informativi periodici:

Oggetto	Frequenza	Destinatario
Informativa sulle Operazioni con Soggetti Collegati ed MRTs di Gruppo e soggetti connessi agli MRTs di Gruppo di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo, di Minore Rilevanza (ordinarie e non ordinarie) e di quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, nonché di quelle Infragruppo e di quelle ricadenti nelle delibere quadro concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche ³⁵	Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC competente ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa, almeno di tipo aggregato ³⁶ , sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento	Almeno annuale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC competente ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa sulle operazioni deliberate da organi delegati su cui il Comitato OSC ha espresso un parere contrario o condizionato	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati delle società non bancarie del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea predispone i seguenti flussi informativi periodici:

Oggetto	Frequenza	Destinatario
Informativa di riepilogo sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo e di Minore Rilevanza (ordinarie e non ordinarie), nonché di quelle Infragruppo e di quelle	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale

³⁵ Tale flusso informativo deve almeno contenere le generalità della controparte, la data di delibera, la classificazione, l'importo e l'ambito di operatività dell'operazione.

³⁶ Tale flusso informativo deve almeno contenere le generalità della controparte, il numero e l'importo complessivo delle operazioni effettuate per ogni singola controparte.

Oggetto	Frequenza	Destinatario
ricadenti nelle delibere quadro concluse nel periodo di riferimento		
Informativa sulle operazioni deliberate da organi delegati su cui il Comitato OSC ha espresso un parere contrario o condizionato	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> ○ Consiglio di Amministrazione

La Capogruppo predispose, oltre a quanto previsto per le Banche e facendo riferimento alle informazioni contribute dalle Società operanti all'interno dell'Applicativo OSC, i seguenti flussi informativi:

Oggetto	Frequenza	Destinatario
Comunicazione per ogni Operazione di Maggiore Rilevanza oppure di Minore Rilevanza di importo significativo sulla quale il Comitato OSC della Capogruppo ha espresso parere contrario o condizionato	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> ○ Collegio Sindacale
Informativa delle operazioni ex art. 136 del TUB concluse dalle banche del Gruppo nel trimestre di riferimento	Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Elenco delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo compiute sulle quali il Comitato OSC della Capogruppo e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	Almeno annuale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Assemblea dei Soci
Informativa di tipo aggregato sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea	Almeno annuale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa di tipo aggregato sulle esposizioni che le singole banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno assunto nei confronti	Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC ○ Consiglio di Amministrazione

Oggetto	Frequenza	Destinatario
dei Soggetti collegati appartenenti al Perimetro Unico		<ul style="list-style-type: none"> ○ Collegio Sindacale
Informativa di tipo aggregato sulle esposizioni che il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea detiene, nel complesso, nei confronti di singole Parti Correlate e dei Soggetti Connessi alle Parti Correlate appartenenti al Perimetro Unico	Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa, in esito al consolidamento delle attività di rischio individuali realizzate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sull'incidenza delle esposizioni verso Soggetti collegati rispetto ai Fondi propri consolidati	Almeno annuale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa di tipo aggregato sulle esposizioni classificate come NPE che le società del Gruppo hanno nei confronti di Esponenti Aziendali e dei soggetti ad essi connessi	Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comitato OSC ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa sulle operazioni con soggetti collegati compiute nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche	Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In aggiunta ai flussi informativi periodici sopra indicati, il Comitato OSC della Capogruppo ha facoltà di richiedere dati, informazioni e integrazione documentale circa le Operazioni con Soggetti Collegati deliberate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Nel caso in cui le norme di processo delle singole società non prevedano l'assegnazione delle mansioni riguardanti la predisposizione dei flussi informativi, essa è attribuita alla Segreteria societaria.

4.1.7.2. Flussi informativi verso la Capogruppo

Attraverso la registrazione delle Operazioni all'interno dell'Applicativo OSC, le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea forniscono alla Capogruppo, nel continuo, le informazioni sulle operazioni effettuate.



Inoltre, al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono nel continuo adeguati flussi informativi verso la Capogruppo sulle attività di rischio nei confronti di Soggetti collegati.

La U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC della Capogruppo deve essere inoltre informata in merito ad ogni problematica connessa all'applicazione della Politica affrontata nelle relazioni intercorse fra le banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo con l'Autorità di Vigilanza.

4.1.8. Perimetro Segnaletico e Perimetro IAS

Per completezza di trattazione si precisa che integrano il quadro degli adempimenti in tema di Parti Correlate e Soggetti Collegati gli obblighi previsti:

- dalla Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 "Bilancio Bancario – Schemi e regole di Compilazione" che prevede la determinazione del Perimetro segnaletico, costituito dai Soggetti Collegati della Capogruppo e delle Banche e degli Intermediari Vigilati;
- dal principio contabile IAS 24. Il perimetro determinato ai sensi del citato principio contabile ai fini dell'informativa di bilancio include tutte le Parti Correlate così come definite nell'omonimo principio.

4.1.9. Segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati

La disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Banche.

4.2. Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'art. 88 della Direttiva CRD-V

L'art. 88 della Direttiva UE c.d. Direttiva CRD-V, prevede che i dati relativi ai prestiti concessi agli Esponenti Aziendali e alle loro "Parti Correlate art. 88" siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

A tal fine, ciascuna Banca del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è tenuta a rispettare la menzionata disposizione per i prestiti concessi ai propri Esponenti Aziendali e alle loro Parti Correlate art. 88 secondo le modalità di seguito indicate.

4.2.1. Ambito soggettivo di applicazione dell'art. 88 della Direttiva CRD-V

Le Banche sono tenute ad identificare le Parti Correlate art. 88 e hanno l'obbligo di registrare le informazioni anagrafiche di pertinenza all'interno dell'Applicativo Anagrafico sulla base delle dichiarazioni rese dagli Esponenti Aziendali al momento della nomina e in ogni caso di variazione³⁷. Le informazioni dovranno essere confermate o aggiornate con cadenza almeno

³⁷ Le informazioni devono essere raccolte attraverso apposito modulo, fornito dalla Capogruppo, da compilare a cura dell'Esponente.

annuale, contestualmente agli adempimenti per la gestione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati³⁸.

4.2.2. Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 88 della Direttiva CRD-V

Le Banche sono tenute ad identificare e registrare all'interno dell'Applicativo OSC i prestiti concessi ai propri Esponenti Aziendali e alle loro Parti Correlate art. 88. Rientrano nell'ambito di applicazione, oltre alle nuove concessioni, anche le operazioni di aumento, rinnovo o revisione degli affidamenti.

A tal fine, la Funzione proponente della Banca:

- verifica, accedendo al sistema informatico o mediante i collegamenti automatizzati con le anagrafi esistenti, se la controparte rientri fra gli Esponenti Aziendali e relative Parti Correlate art. 88.
- verifica se l'operazione che ha come controparte un soggetto di cui sopra sia un prestito.
- assicura l'inserimento dei dati dell'Operazione, manualmente o attraverso procedure automatizzate, se previste, nell'Applicativo OSC³⁹.

Le informazioni registrate possono essere estratte dall'Applicativo OSC a beneficio degli Organi della Capogruppo ovvero su richiesta dell'Autorità di Vigilanza.

4.3. Obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate. Nel contesto del Gruppo, tale disposizione normativa trova applicazione nei rapporti tra le Banche del Gruppo e i relativi Esponenti bancari secondo le seguenti specificità.

4.3.1. Ambito soggettivo di applicazione

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, il perimetro degli Esponenti bancari corrisponde agli Amministratori, ai Sindaci Effettivi e Supplenti, al Direttore Generale⁴⁰ delle rispettive Banche presso cui rivestono la carica.

Oltre ad essi, i presidi di cui all'art. 136 TUB si applicano anche ai seguenti soggetti riconducibili agli Esponenti bancari:

³⁸ Vedi par. 4.1.1.2. Aggiornamento del Perimetro Unico.

³⁹ È prevista la registrazione in Parco delle relative operazioni anche qualora non ricadano nel perimetro delle Operazioni con Soggetti Collegati

⁴⁰ Il Vice Direttore Generale rientra nel perimetro solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante.

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa al Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione da parte dell'Esponente interessato;
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti bancari da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario.

4.3.2. Ambito oggettivo di applicazione

L'applicazione dell'art. 136 riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, rispettivamente, contratte/compiuti direttamente o indirettamente dagli Esponenti bancari. A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136:

- le operazioni di credito in tutte le loro forme;
- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte⁴¹. Rientrano tra le operazioni di cui all'art. 136 TUB anche le garanzie personali e reali rilasciate dagli Esponenti bancari, o da soggetti ad essi riconducibili, a favore della Banca nell'interesse di terzi debitori.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare quali, per esempio, i servizi bancari che non comportano erogazioni di credito e le operazioni di raccolta del risparmio, resi agli Esponenti bancari a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Configurano, pertanto, una violazione dell'art. 136 anche le ipotesi in cui la banca, in assenza di una preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, consenta all'Esponente bancario l'utilizzo di linee di credito in misura superiore al limite accordato o effettui a favore dell'esponente operazioni di cambio per cassa di assegni tratti su altre banche, fuori dei limiti quantitativi e temporali predeterminati in un'apposita delibera consiliare.

Qualora agli esponenti aziendali di nuova nomina, prima dell'assunzione della carica fossero stati accordati finanziamenti a scadenza indeterminata, si invitano i Consigli di Amministrazione a esaminare nuovamente la concessione degli stessi applicando la

⁴¹ In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari.



procedura di cui all'art. 136 TUB (Cfr. Banca d'Italia, Circolare n. 229 del 1999, Titolo II, Capitolo 3, paragrafo 3).

La delibera in oggetto potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione non oltre la verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti ex D.M. n. 169/2020.

Si rammenta che la medesima procedura dovrà essere seguita per le obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti a un procedimento di fusione nell'ipotesi di assunzione in carica di nuovi esponenti presso gli organi collegiali della banca risultante dal procedimento straordinario.

4.3.3. Procedura di approvazione

All'interno di ciascuna Banca del Gruppo, l'Esponente bancario che intende compiere operazioni che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, ne dà pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, nonché alla Struttura Aziendale deputata a realizzare l'operazione per gli adempimenti procedurali del caso. Nello specifico, fornisce completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Ai sensi della normativa, resta fermo l'obbligo dello stesso Esponente bancario interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

La delibera dell'operazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la banca ed è assunta con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, con l'astensione dell'interessato. In ogni caso la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Le Banche Controllate trasmettono tempestivamente alla Capogruppo, attraverso l'Applicativo OSC, i verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno avuto ad oggetto le operazioni ex art. 136 del TUB e le principali informazioni relative alle stesse.

Fermi gli obblighi informativi di ciascuna Banca verso i propri organi, la U.O. della Capogruppo, sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta dalle Funzioni proponenti, dà informativa, nell'ambito della sua rendicontazione periodica, anche delle operazioni ex art. 136 del TUB concluse nel trimestre di riferimento.

4.4. Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, in presenza di operazioni che rilevino l'interesse, per conto proprio o di terzi, di un membro del Consiglio di Amministrazione della società:

- a) L'amministratore cui afferisce l'interesse deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e

la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione circa il proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza;

- b) il Consiglio di Amministrazione deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza dell'operazione per la società.

Nel caso in cui l'interesse dell'amministratore, per conto proprio o di terzi, sia in conflitto con quello della Banca⁴² e, comunque, con la sana e prudente gestione, l'amministratore deve inoltre astenersi dalle relative deliberazioni.

Oltre a ciò, e con specifico riferimento alle Banche Affiliate, la procedura prevista per gli interessi degli amministratori si applica anche ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello Statuto Tipo delle BCC.

In tale ambito rilevano le erogazioni di credito, nonché le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale.

Si presume una situazione di conflitto di interessi tra l'Amministratore o il Sindaco e la società in cui egli riveste la carica anche nel caso di operazioni che vedono coinvolti altri soggetti i cui interessi sono tali da poter essere tutelati dall'esponente per ragioni di natura:

- **Economica:** il soggetto coinvolto nell'operazione è un ente in cui l'esponente riveste una carica oppure ne è un partecipante non di controllo, oppure ne è terzo debitore/creditore, etc.;
- **Familiare:** il soggetto coinvolto nell'operazione è parente o affine dell'esponente;
- **Professionale:** il soggetto coinvolto nell'operazione è legato all'esponente da un rapporto di tipo professionale in forma sistemica;
- **Altro:** il soggetto coinvolto nell'operazione è legato all'esponente da un rapporto di stretta amicizia oppure ne è convivente.

Le società del Gruppo possono stabilire all'interno della normativa di secondo livello modalità di identificazione *ex ante* dei soggetti per i quali sussistono in maniera inequivocabile e sistematica situazioni di interesse riconducibili ad Amministratori e Sindaci.

⁴² Si fa riferimento all'obbligo di astensione per interessi in conflitto ai sensi dell'art. 53, comma 4 del TUB.



Con particolare riferimento alle Banche Affiliate, restano fermi i limiti di cui agli articoli 35 comma 7⁴³ e 42 comma 7⁴⁴ dello Statuto Tipo delle BCC.

4.5. Conflitti di interessi degli MRTs

Ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, il Gruppo Bancario è tenuto a presidiare il rischio derivante dai conflitti di interessi non solo relativamente agli Esponenti Aziendali, ma anche riguardo ad altri dipendenti e collaboratori delle Banche. In tale ambito, il perimetro preso in considerazione è quello del c.d. "Personale più rilevante" identificato ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ove non già rientrante nella definizione di Soggetti Collegati.

Quanti ricadono nel suddetto perimetro, indicati come MRTs nella presente Politica, sono tenuti a dichiarare i propri Soggetti Connessi (Soggetti Connessi agli MRTs) alla stregua degli Esponenti Aziendali. Sulla base di tali dichiarazioni le Banche del Gruppo attivano i presidi di seguito indicati.

4.5.1. Ambito soggettivo di applicazione

Dopo aver individuato, secondo i processi previsti delle politiche di Gruppo in materia di remunerazione e incentivazione, gli MRTs di propria competenza⁴⁵, le Banche hanno l'obbligo di registrarne le informazioni anagrafiche, unitamente a quelle dei Soggetti Connessi agli MRTs, all'interno dell'Applicativo Anagrafico.

A tal fine, gli MRTs sono tenuti a dichiarare, entro 30 giorni dall'individuazione e in ogni caso di variazione delle informazioni, i propri Soggetti Connessi attraverso apposito modulo fornito dalla Capogruppo.

Le Banche sono tenute ad attivare processi che prevedono la conferma o l'aggiornamento delle informazioni con cadenza almeno annuale.

⁴³ Vedi Statuto Tipo delle BCC, Art. 35 comma 7: "Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli Amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria".

⁴⁴ Vedi Statuto Tipo delle BCC, Art. 42 comma 7: "Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria".

⁴⁵ Iccrea Banca cura l'identificazione sia degli MRTs di Gruppo e sia degli MRTs a livello individuale per il perimetro di propria competenza. Le società controllate sono tenute esclusivamente all'individuazione a livello individuale.

4.5.2. Ambito oggettivo di applicazione

4.5.2.1. Operazioni con MRTs a livello Individuale

All'interno di ogni singola Banca, gli MRTs a livello individuale non devono esercitare competenze gestionali sulle operazioni di credito⁴⁶ aventi come controparti essi stessi o i propri Soggetti Connessi. A tal fine, gli MRTs devono dichiarare la presenza dell'interesse nell'Operazione e demandare la gestione della stessa alla competenza del Direttore Generale o di altri organi preventivamente individuati dalla Banca.

Per i presenti fini, si intendono come operazioni di credito, oltre alle nuove concessioni, anche gli aumenti, i rinnovi, le revisioni degli affidamenti, gli sconfinamenti aventi caratteristiche di permanenza ovvero di ricorrenza o di significatività, gli accordi transattivi, le sospensioni e le rinegoziazioni, le rinunce totali o parziali al credito o alle garanzie in misura non proporzionale all'estinzione del credito e la classificazione del credito a *non performing exposure*.

4.5.2.2. Operazioni con MRTs di Gruppo

Le operazioni di credito aventi come controparti gli MRTs di Gruppo e i Soggetti Connessi agli MRTs di Gruppo, oltre a quanto previsto nel Paragrafo 4.5.2.1, devono essere assoggettate alle procedure deliberative e ai flussi informativi descritti ai paragrafi 4.1.6. e 4.1.7 della presente Politica⁴⁷.

In tale ambito, le Banche sono tenute ad identificare e registrare all'interno dell'Applicativo OSC i prestiti concessi agli MRTs di Gruppo e ai Soggetti Connessi agli MRTs di Gruppo, attivando gli iter deliberativi rafforzati e i flussi informativi periodici ove non sia possibile applicare forme di esclusione o esenzione.

4.6. Conflitti di interessi in materia di accordo di garanzia e sistemi di intervento con le banche affiliate

Le caratteristiche peculiari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea comportano potenziali ulteriori rischi di conflitto di interessi, oltre a quelli che caratterizzano ordinariamente l'attività bancaria, in quanto:

- a) alcuni amministratori della Capogruppo sono anche amministratori delle Banche Affiliate;
- b) i soci della Capogruppo sono principalmente le stesse Banche Affiliate, che sono anche sottoposte all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo stessa.

Con l'obiettivo di mitigare la generazione di conflitti di interesse in relazione a quelle decisioni che la Capogruppo è chiamata ad assumere in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate, sono stati adottati nella Capogruppo i seguenti

⁴⁶ Tale divieto vale in tutte le fasi di gestione del credito, come per esempio l'istruttoria, la delibera, la gestione della posizione eventualmente deteriorata, etc.

⁴⁷ Le operazioni con MRTs non sono in nessun caso assoggettate alla verifica dei limiti alle attività di rischio.



presidi integrativi rispetto a quelli già previsti per la gestione delle situazioni in conflitto di interesse:

- a) costituzione di un Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (di seguito anche il "Comitato CIBA") composto da 3 amministratori indipendenti e con funzione consultiva, istruttoria e propositiva in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate;
- b) creazione di una struttura organizzativa (c.d. "U.O. Governo BCC") a riporto della Direzione Generale con il compito, tra gli altri, di valutare le azioni da adottare nei confronti delle Banche Affiliate – anche con il supporto di funzioni aziendali specialistiche, come la U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione - e di presentare proposte al Direttore Generale della Capogruppo, per la successiva eventuale presentazione delle stesse al Comitato CIBA;
- c) previsione di un iter deliberativo "rafforzato" per le deliberazioni aventi a oggetto temi relativi all'Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate che prevede almeno i seguenti passaggi procedurali:
 - i. la Funzione Risk Management rilascia risk opinion sulle proposte condivise con la Direzione Generale e, dalla stessa Direzione, sottoposte all'iter deliberativo, da sottoporre, unitamente alla proposta, al Comitato CIBA;
 - ii. il Comitato CIBA analizza la proposta del Direttore Generale (basata sulle analisi elaborate dalla U.O. Governo BCC con il principale supporto della U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione) e la risk opinion rilasciata dalla Funzione Risk Management, effettuando le modifiche/integrazioni ritenute opportune al fine di predisporre la propria proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - iii. il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Comitato CIBA ed esprime la propria decisione. Qualora le deliberazioni interessino, nello specifico, la Banca Affiliata in cui un consigliere della Capogruppo riveste la carica di Esponente, tali deliberazioni devono essere approvate con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente motivata, con evidenza delle ragioni e degli interessi generali che hanno condotto a tale decisione. Particolare attenzione deve essere prestata nelle motivazioni qualora la decisione assunta sia modificativa della proposta formulata dal Comitato CIBA o in contrasto con la stessa.

- d) le decisioni di cui al presente paragrafo sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegate al Comitato Esecutivo né ad altre Strutture Aziendali della Capogruppo.

In ogni caso, gli Esponenti aziendali sono tenuti a perseguire esclusivamente l'interesse del Gruppo e si impegnano a prevenire che soggetti attivi al di fuori del Gruppo abbiano un'influenza inappropriata al suo interno.

5 Ruoli principali

5.1 Ruoli in capogruppo

- **Consiglio di Amministrazione:**

- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo;
- rilascia parere preventivo e vincolante sull'interesse delle Società Controllate al compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo;
- approva il Piano di Rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio con riferimento all'operatività di Iccrea Banca e delle società controllate;
- approva, applicando la relativa procedura deliberativa, le operazioni ricadenti negli ambiti di applicazione dell'art. 136 del TUB e dell'art. 2391 del Codice Civile.

- **Comitato OSC:**

- rilascia un parere vincolante ai fini dell'approvazione della presente Politica e dei suoi aggiornamenti;
- con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetto Collegato o con MRTs di Gruppo e soggetti allo stesso connessi, esamina la documentazione ricevuta dalla Funzione Proponente della Capogruppo e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della stessa Capogruppo al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo e di Maggiore rilevanza esamina la documentazione ricevuta dalla Funzione Proponente di Capogruppo o delle altre Società già nella fase istruttoria e delle trattative e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione.

- **Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati:**

- cura la definizione del modello di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, Parti Correlate Art. 88 ed MRTs mediante la formalizzazione e l'aggiornamento della relativa Politica di Gruppo;
- mantiene, l'impianto per la gestione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati e degli altri perimetri rilevanti per i casi particolari di conflitti di interessi;
- identifica a livello accentrato, anche con il supporto delle società controllate, le parti correlate diverse dagli Esponenti aziendali e i soggetti connessi a tali parti correlate, assicurando la registrazione delle relative informazioni anagrafiche all'interno del sistema informativo aziendale;



- individua le strutture della Capogruppo competenti per materia a sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i piani di rientro dalle società controllate;
- predispone i flussi informativi previsti dalla presente Politica e destinati agli organi della Capogruppo.
- **Funzione Proponente l'operazione con Soggetti Collegati:**
 - istruisce le operazioni ed esegue i controlli di primo livello sulla registrazione delle stesse;
 - sottopone al Comitato OSC della Capogruppo l'operazione di Maggiore, di Minore Rilevanza di importo significativo e di Minore Rilevanza non rientranti nei casi di esenzione;
 - sottopone, sulla base della rispettiva materia di competenza, al Comitato OSC della Capogruppo le proposte di Operazioni di Minore Rilevanza di Importo Significativo e di Maggiore Rilevanza che pervengono dalle Società controllate.
- **Funzione Amministrazione:**
 - verifica il rapporto tra i Fondi propri degli Intermediari Vigilati e i Fondi propri consolidati al fine di verificare il raggiungimento o la modifica della soglia di rilevanza.
- **Collegio Sindacale:**
 - rilascia un parere vincolante ai fini dell'approvazione della presente Politica e dei suoi aggiornamenti;
 - esprime un parere preventivo non vincolante in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo su cui il Comitato OSC ha espresso un parere negativo o condizionato a rilievi;
 - fornisce un parere in merito alla scelta dell'esperto indipendente, da parte del Comitato OSC, ai fini di un eventuale supporto nell'ambito dell'analisi dell'Operazione;
 - vigila nel continuo sull'applicazione della Politica sia a livello consolidato e sia, con riferimento ad Iccrea Banca, a livello individuale.
- **Funzione Risk Management:**
 - monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio sia sulla dimensione consolidata che individuale, segnalando gli sforamenti dei limiti sanciti dalla Capogruppo;
 - in caso di superamento dei limiti alle attività di rischio, supporta la predisposizione del Piano di rientro e monitora, a seguito dell'attuazione del piano di interventi, il rientro del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla Capogruppo.

5.2 Ruoli nelle società del perimetro di direzione e coordinamento

- **Consiglio di Amministrazione:**

- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo, previo parere da parte rispettivamente del Comitato OSC e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- approva, applicando la relativa procedura deliberativa, le operazioni ricadenti negli ambiti di applicazione dell'art. 136 del TUB e dell'art. 2391 del Codice Civile;
- esamina ed approva il piano di rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

- **Comitato OSC:**

- con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetto Collegato o con MRTs di Gruppo e soggetti allo stesso connessi, esamina la documentazione ricevuta dalla Funzione Proponente e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione di minore rilevanza, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- **Collegio Sindacale:**

- nelle società non bancarie del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea svolge le funzioni del Comitato OSC Competente;
- fornisce un parere in merito alla scelta dell'esperto indipendente da parte, del Comitato OSC, ai fini di un eventuale supporto nell'ambito dell'analisi dell'Operazione;
- vigila nel continuo sull'applicazione della Politica all'interno della società di appartenenza.

- **Funzione Proponente l'operazione con Soggetti Collegati⁴⁸:**

- istruisce le operazioni ed esegue i controlli di primo livello sulla registrazione delle stesse;
- fornisce l'informativa sull'Operazione di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione ai membri del Comitato OSC della società, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso;
- fornisce l'informativa sull'Operazione di Maggiore o di Minore Rilevanza di importo significativo con Soggetto Collegato alla Funzione Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati della Capogruppo ai fini del rilascio

⁴⁸ All'interno della società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l'Unità Organizzativa responsabile della fase istruttoria e dei relativi controlli di primo livello.



del parere da parte del Comitato OSC della Capogruppo, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso.

- **Funzione rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati:**

- registra, all'interno dell'Applicativo Anagrafico, le informazioni anagrafiche delle Parti correlate, degli MRTs e dei Soggetti Connessi alle Parti Correlate o agli MRTs di Gruppo, sulla base delle dichiarazioni ricevute;
- predispone apposita reportistica periodica attinente alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate dalla società.

- **Responsabile AML:**

- rilascia parere preventivo relativamente all'apertura di rapporti continuativi, al compimento di operazioni occasionali e in caso di richieste di affidamento da parte di soggetti collegati censiti con profilo di rischio alto in ambito antiriciclaggio.

6 Modalità di recepimento del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati
Identificazione del documento:	GBCI-POL-S16-01-R05
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Società del Gruppo	Banca delle Terre Venete
Approvato da:	C.d.A. 03/02/2026
Emanato con:	Circ. 14/2026
Norme abrogate o sostituite:	<i>a cura della Società del Gruppo</i>